

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n.../239993/2005

OGGETTO: COMUNE DI FRONT - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale n. 8 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Front, con deliberazione del C.C. n. 4 dell'11/03/2005, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma, art. 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 4 dell'11/03/2005 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione C.C. n. 4/2005 testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- variazione dell'estensione dell'area "S5" legata alla recente acquisizione di un immobile privato da parte del Comune ed alla futura realizzazione del progetto generale della scuola per l'infanzia;
- introduzione nelle N.T.A. del P.R.G.C. (TAB 9) del richiamo al comma 4, art. 21, L.R. n. 56/77, che consente l'assoggettamento ad uso pubblico di superfici private;
- scorporo delle superfici dei sedimi stradali di accesso agli edifici privati ricadenti nell'area "As5" (Via G. Falcone) e quelli ricadenti sul sedime della strada provinciale;
- introduzione di due nuove rotonde sulla bretella di collegamento tra la S.P. n. 13 in corrispondenza del Ponte sul Malone e la S.P. per Barbania. Tale infrastruttura è in fase di elaborazione progettuale ed è stata concordata con l'Area Viabilità della Provincia di Torino;

- previsione di completamento di un lotto nel capoluogo, inserito nel contesto dell'area "As5" e resosi libero in seguito alla rilocalizzazione dell'area a servizi originariamente prevista;
- ampliamento dell'area industriale "D2" per consentire l'ampliamento funzionale di un impianto produttivo già insediato;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Front con deliberazione C.C. n. 4 dell'11/03/2005, le seguenti osservazioni:
 - a) sulla base dei dati riportati nella "*Relazione Illustrativa*" allegata, non si ritiene sufficientemente esaustiva la verifica del rispetto dei requisiti di Variante Parziale. In particolare si ricorda che le varianti parziali non possono incrementare la capacità residenziale; requisito indispensabile per poter utilizzare l'incremento del 4% consentito dal 7° comma, art. 17, L.R. 56/77, è la dimostrazione della raggiunta capacità insediativa esaurita del P.R.G.C. vigente. Al riguardo, si ricorda che la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998, al paragrafo "*Varianti strutturali e Varianti parziali (art. 17, commi 4 e 7)*", precisa: "*L'Amministrazione Comunale, per determinare la capacità insediativa residua di un Piano Regolatore deve utilizzare i medesimi criteri e la medesima impostazione procedurale assunti per la formazione del piano Regolatore e desumibili dagli atti di progetto*";
 - b) con riferimento all'incremento dell'area industriale "D2", in merito al rispetto del limite del 6% relativo all'incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità del P.R.G.C. vigente relativi alle attività produttive (come fissato dal comma 4 – lett. F – art. 17, L.R. n. 56/77 e s.m.i.) la Circolare P.G.R. n. 12 /PET del 05/08/1998 prevede: "*L'amministrazione Comunale deve verificare che non siano superate con una successione di varianti parziali, sia in termini volumetrici che di superfici, le percentuali stabilite*";
 - c) con riferimento al rischio idrogeologico dell'area "D2" si riscontra che, in base ai dati desunti dalla "*Proposta di carta di sintesi della pericolosità morfologica e*

dell' idoneità all' utilizzazione urbanistica” - redatta a cura della Provincia di Torino a supporto dello studio del nuovo tracciato della ex – S.S. n. 460, la zona in esame viene posta in classe IIIa1 (“aree inedificate ed inedificabili comprese nella piana alluvionale del Torrente Malone”). I dati contenuti nella Variante n. 8 (vedi “Indagine geologico – tecnica”) non evidenziano problematiche di alcun genere e non propongono limitazioni urbanistiche. Si richiede, pertanto, di effettuare ulteriori e più approfondite valutazioni in sede di progetto definitivo;

- d) si rileva, infine, che alla Variante non risulta allegata la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 “*Disposizioni per la tutela dell' ambiente in materia di inquinamento acustico*”. Tale legge (che ha previsto, peraltro, una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto 2003 - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che “ .. *la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..* “ (c. 3 art. 5) e che “ .. *ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l' eventuale revisione della classificazione acustica.*” (c. 4 art. 5);
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
 3. **di trasmettere** al Comune di Front la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....